



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di cassazione, sezioni unite civili

1. Cass. civ., sez. un., 6 settembre 2022, n. 26283, sulla immediata impugnazione del ruolo e/o della cartella di pagamento dopo l'entrata in vigore dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla l. n. 215 del 2021;
2. Cass. civ., sez. un., 24 agosto 2022, n. 25317, sull'acquisto, sulla perdita, sulla permanenza e imprescrittibilità dei diritti di cittadinanza, con particolare riguardo alla c.d. grande naturalizzazione brasiliana del 1889.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2022, n. 7628, sull'interramento delle linee elettriche per salvaguardare il paesaggio;
4. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2022, n. 7609, il mero interesse demolitorio non consente di configurare l'interesse ad agire nelle controversie aventi ad oggetto il rilascio di titoli edilizi;
5. T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 26 agosto 2022, n. 1945, sull'abuso del diritto.

Normativa e altre novità di interesse

6. Legge 31 agosto 2022, n. 130 - Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (in G.U. n. 204 del 1° settembre 2022; in vigore dal 16 settembre 2022);
7. D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello

unico telematico dell'automobilista; (in G.U. n. 198 del 25 agosto 2022; in vigore dal 9 settembre 2022).

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(1)

Sulla immediata impugnazione del ruolo e/o della cartella di pagamento dopo l'entrata in vigore dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla l. n. 215 del 2021.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 settembre 2022, n. 26283, Pres. Curzio, Est. Perrino](#)

Le sezioni unite, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

(2)

Le sezioni unite si pronunciano sull'acquisto, sulla perdita, sulla permanenza e imprescrittibilità dei diritti di cittadinanza, con particolare

riguardo al provvedimento della c.d. grande naturalizzazione brasiliana del 1889.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 agosto 2022, n. 25317, Pres. Manna, Est. Terrusi](#)

Le sezioni unite, in tema di diritti di cittadinanza italiana, in una fattispecie relativa ai destinatari del provvedimento della cd. grande naturalizzazione brasiliana dei cittadini stranieri del 1889, hanno affermato che:

a) secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;

b) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione *iure sanguinis* ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi

bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;

c) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che: ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;

d) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abrogato, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it.

Sull'interramento delle linee elettriche per salvaguardare il paesaggio.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 1° settembre 2022, n. 7628, Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Il Consiglio di Stato ritiene che linee elettriche della media e bassa tensione debbano essere di regola interrate per preservare il valore del paesaggio.

(4)

Il mero interesse demolitorio non consente di configurare l'interesse ad agire nelle controversie aventi ad oggetto il rilascio di titoli edilizi.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 31 agosto 2022, n. 7609 – Pres. Poli, Est. Tucciarelli](#)

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, una volta affermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione e non può affermarsi che il criterio della *vicinitas*, costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo. Ne deriva che, nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti

urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo. Va dunque valutato caso per caso se l'eventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all'opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalità demolitoria: l'interesse a ricorrere consiste (deve consistere) in un'utilità ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione. L'ordinamento non tutela infatti azioni meramente emulative.

(5)

In tema di abuso del diritto.

[T.a.r. per la Lombardia, sezione I, sentenza 26 agosto 2022, n. 1945, Pres. Fornataro, Est. Vampa](#)

Si configura una fattispecie riconducibile all'istituto del c.d. abuso del diritto, nel caso in cui una società, dopo aver formalmente avviato con la p.a. un procedimento amministrativo tendente ad ottenere il rilascio di una autorizzazione (nella specie, si trattava della autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada provinciale) abbia repentinamente ed inusitatamente impugnato in s.g. un atto amministrativo, adottato dalla medesima p.a., avente natura meramente endoprocedimentale, finalizzato al dialogo procedimentale, in funzione collaborativa, senza intraprendere con l'Amministrazione alcuna effettiva e concreta iniziativa volta a far valere le proprie ragioni, anche di dissenso, in sede procedimentale. Espressione dell'abusivo esercizio di un potere, anche processuale, è anche quello che conduce ad una artificiosa attivazione del rimedio giurisdizionale, *id est* alla proposizione di una domanda giudiziale senza una obiettiva, valida,

giustificazione, meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, in situazioni in cui il rimedio giurisdizionale, che pur sempre costituisce la *extrema ratio*, ben potrebbe agevolmente essere evitato dal soggetto titolare della pretesa, senza sforzi eccessivi, irragionevoli o non proporzionati .

Normativa e altre novità di interesse

(6)

[Legge 31 agosto 2022, n. 130](#) – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari; (in G.U. n. 204 del 1° settembre 2022; in vigore dal 16 settembre 2022).

(7)

[D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126](#) - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista; (in G.U. n. 198 del 25 agosto 2022; in vigore dal 9 settembre 2022).